

Tribunale di Vicenza, sentenza 6 luglio 2011;

Presidente: COLASANTO

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, in persona dei Magistrati:

dott. Marcello Colasanto

Presidente

dott. Giuseppe Limitone

Giudice rel.

dott. Paola Cazzola

Giudice

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di 1° grado iscritta a ruolo il 11.3.2009 al n. 1993/2009 R.G., promossa con ricorso depositato il 11.3.2009 e notificato il 3.4.2009 da Aiut. Uff. Giud. del Tribunale di Vicenza

COLASANTO.it

DA

ZARA Giovanni, CAPPÀ Maria, D'AMICO Filippo,
FACCHINELLI Maria Teresa, FACCHINELLI Rosanna,
RABALLO Daniela

domiciliati presso il procuratore costituito

- Ricorrenti -

rappresentati e difesi per mandato a margine
del ricorso dall'avv. Franco Giordano e Marcello
Giordano di Torino e dall'avv. Luca Graldi, con
Studio e domicilio eletto in Vicenza, c.so Palladio
n. 40

CONTRO

Fallimento U.F.T. srl, in persona del Curatore
dr. Fabio Trevisan

domiciliato presso il Curatore in Vicenza, via
Lanza Giovanni n. 106

- Resistente -

rappresentato e difeso per mandato a margine
della comparsa di risposta dall'avv. Gabrio
Terreran, con Studio e domicilio eletto in Vicenza,
Contra' Porta Santa Lucia n. 48

OGGETTO: domanda di rivendicazione immobili

CONCLUSIONI

dei ricorrenti:

dichiarare che l'unità abitativa NCEU Torino, partita 1382889, Fg. 46, p. 304, sub 24, ZC 2, cat. A/3, cl. 3, vani 2,5, p. 4° fuori terra in Torino, via Lessolo, 30, non esiste fisicamente; dichiarare

che tutti gli atti di trasferimento di detta unità sono nulli per inesistenza dell'oggetto e comunque inidonei a formare titolo di proprietà per il fallito ed i suoi eredi causa dichiarare che il

sottotetto realmente esistente al p. 4° f.t. è di proprietà comune indivisa tra i ricorrenti; di conseguenza, accogliere la domanda di rivendica, escludendo il bene dall'attivo fallimentare; spese;

del resistente:

in via principale, dichiarare l'incompetenza funzionale e/o per materia; comunque dichiarare irrituale e/o inammissibile e/o nullo il ricorso e respingere le domande proposte; in via subordinata, dichiarare l'intervenuta usucapione della proprietà dell'immobile de quo ex art. 1159 c.c., in favore del Fallimento U.F.T. srl, in persona del Curatore; autorizzare la chiamata in causa di Giovanna

Canelli, socio accomandatario e liquidatore della Santa Brigida di CANELLI Giovanna & C. sas, ora cancellata, quale garante e responsabile per ogni effetto negativo derivato al Fallimento; condannare la stessa alla ripetizione del prezzo di acquisto dell'immobile di cui al contratto del 10.1.2001, con rivalutazione, interessi e risarcimento danni e spese ex artt. 1479 e 1483 c.c.; spese di causa.

FATTI RILEVANTI E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 11 marzo 2009 e notificato il 3 aprile 2009, ZARA Giovanni, CAPPA Maria, D'AMICO Filippo, FACCHINELLI Maria Teresa, FACCHINELLI Rosanna e RABALLO Daniela rivendicavano la proprietà di una porzione di sottotetto nello stabile di cui erano condomini in Torino, via Lessolo 30, che avrebbe dovuto essere frazionato in loro favore secondo le disposizioni del regolamento di condominio; tale sottotetto non costituiva una unità immobiliare abitativa, come anche il Curatore aveva potuto constatare, ciononostante, egli aveva posto in vendita l'immobile da loro rivendicato; affermavano infine che il medesimo immobile, che la Santa Brigida di CANELLI Giovanna & C. sas aveva

venduto alla ditta fallita, non era esistente o non le apparteneva, per cui il contratto di vendita era nullo.

Il Fallimento (sent. 14.1.2004) si costituiva eccependo il difetto di competenza funzionale ai sensi dell'art. 24 l.f., trattandosi di un'azione reale immobiliare; eccepiva comunque l'intervenuta usucapione; chiedeva infine la chiamata in garanzia del venditore per l'eventuale evizione.

La causa era istruita solo documentalmente e, precisate le conclusioni il 30.9.2010, veniva in tale udienza rimessa al Collegio per la decisione, con termine fino al 29.11.2010 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 19.12.2010 per le repliche eventuali.

La domanda è inammissibile sia per ragioni di rito che di competenza funzionale.

Infatti essa, avendo ad oggetto diritti reali immobiliari, avrebbe dovuto essere proposta con atto di citazione, davanti al Tribunale competente per territorio (Torino), secondo la norma di cui all'art. 24 l.f. previgente.

Detta norma, nella sua anteriore formulazione, che sottraeva alla *vis atractiva* del tribunale fallimentare tutte le azioni reali immobiliari, si applica, tuttora, alle procedure di fallimento già aperte e pendenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 9 gennaio 2006 n. 5, in forza del disposto dell'art. 150 d.lgs. n. 5/06 cit., per il quale *"..le procedure di fallimento e di concordato fallimentare .. pendenti alla stessa data [prima dell'entrata in vigore del presente decreto] sono definiti secondo la legge anteriore"*.

Le procedure pendenti al 16.7.2006 sono dunque regolate dalla legge anteriore: il termine *"procedure"* deve intendersi comprensivo di tutte le norme procedurali, sia per ragioni letterali (*in claris non fit interpretatio*), sia per ragioni di uguaglianza di trattamento all'interno della stessa procedura.

Poiché il fallimento è stato dichiarato il 14 gennaio 2004, la normativa applicabile alla stessa procedura comprende l'art. 24 l.f. previgente, sia per ragioni di rito che di competenza (funzionale), oltre che per ragioni di diritto intertemporale,

anche allo scopo di evitare che, nell'ambito dello stesso fallimento, si applichino diverse regole di competenza e di rito per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sull'attivo fallimentare, a seconda del momento in cui viene presentata la relativa domanda da parte di creditori appartenenti

al medesimo concorso, tra i quali debbono esistere le medesime regole processuali e la par condicio (nel senso dell'applicabilità alle cause de quibus della normativa previgente, cfr. App. Venezia 28 settembre 2006, inedita).

Va infine chiarito, per incidens, che quando la Corte di Cassazione fa riferimento a "gli atti processuali diversi dal ricorso per fallimento, che danno ingresso a nuove fasi processuali non ancora iniziate, non sono pendenti" (Cass. n. 7471/2008), citata dagli attori per affermare l'applicabilità del nuovo rito ai nuovi giudizi (cioè non ancora pendenti), sottende le fasi processuali esterne e successive alla procedura di fallimento (appello) e non temporalmente contemporanee (come le domande di accertamento di diritti facenti parte del medesimo concorso), altrimenti essa vorrebbe inopinatamente

affermare un principio di disparità di trattamento processuale all'interno della medesima procedura fallimentare.

La domanda deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile per ragioni di rito, e di competenza (per materia e per territorio), essendo competente il Tribunale ordinario di Torino, dove è situato l'immobile per cui è causa.

Le spese seguono, per legge, la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale, in composizione collegiale,
definitivamente pronunciando;

ogni contraria ed altra istanza rigettata;

dichiara inammissibile la domanda proposta da ZARA Giovanni, CAPPÀ Maria, D'AMICO Filippo, FACCHINELLI Maria Teresa, FACCHINELLI Rosanna e RABALLO Daniela con ricorso depositato il 11.3.2009, e notificato il 3.4.2009, nei confronti del Fallimento U.F.T. srl;

condanna ZARA Giovanni, CAPPÀ Maria, D'AMICO Filippo, FACCHINELLI Maria Teresa, FACCHINELLI Rosanna e RABALLO Daniela al pagamento delle spese processuali in favore del Fallimento U.F.T. srl,

che liquida in complessivi € 5.062,50, di cui € 562,50 per spese generali, € 1.500,00 per diritti ed € 3.000,00 per onorari, oltre cpa (4%) ed iva (20%).

Così deciso in Camera di consiglio il giorno

9.6.2011.



Il Giudice est.

Il Presidente.

CASO.it